

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001
PARTE SPECIALE
SEZIONE D**

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25–septies del D. Lgs. n. 231/2001)

Approvato con Determina A.U. n. 62 del 28/05/2021

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25– <i>septies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
3. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	3
4. Logiche comportamentali di ordine generale.....	4
5. Procedure specifiche.....	9
6. Flussi verso l'Organismo di Vigilanza.....	9

1. Premessa.

Con la presente Sezione si intende dare attuazione al dettato normativo dell'art. 30 del D. Lgs n. 81/2008 assicurando:

- un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: al rispetto degli *standard* tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi; alle attività di natura organizzativa; all'attività di sorveglianza sanitaria; all'attività di formazione e informazione; all'attività di vigilanza all'acquisizione di documentazione; alle periodiche verifiche dell'applicazione delle procedure; all'acquisizione e documentazione;
- un idoneo sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra;
- un'articolazione delle funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi nonché un sistema disciplinare adeguato a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del suo aggiornamento.

La presente sezione è pertanto integrativa del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato da VALORE CITTÀ AMCPS SRL (conformemente al dettato del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali e protezione dai loro possibili effetti) introducendo un ulteriore livello di monitoraggio, centrato prevalentemente su aspetti giuridici e documentali.

2. Le fattispecie di cui all'art. 25–septies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25–septies del D. Lgs. n. 231/2001 così dispone:

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

Il testo delle fattispecie menzionate è riportato nell'allegato 1.

3. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve fronteggiare *"tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato ... e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza ..., nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro"*.

I rischi specifici presenti in società sono stati individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

VALORE CITTÀ AMCPS SRL svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente/agli enti pubblici partecipati.

In via esemplificativa, la svolge attività di:

- servizio neve;
- servizio strade;
- servizio verde pubblico comunale;
- servizio segnaletica luminosa;
- servizio segnaletica orizzontale e verticale;
- gestione tecnica ed energetica degli immobili comunali;
- servizio di gestione del patrimonio prevalentemente abitativo comunale;
- servizio affissioni;
- servizi cimiteriali.

In considerazione delle specifiche attività svolte dalla società e della loro intrinseca pericolosità, anche in assenza di pregressi infortuni o malattie professionali gravi o comunque significativi, il rischio è stimato come "alto".

4. Logiche comportamentali di ordine generale.

La società si ispira alle logiche comportamentali di ordine generale descritte nel Codice Etico.

A titolo esemplificativo:

- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, a titolo individuale o concorsuale, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato menzionate al punto 2;
- compiere qualunque tipo di operazione che esponga a rischio la sicurezza dei lavoratori.

Per concretizzare tale impostazione la società si impegna a:

- rispettare la normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- fare in modo che il "sistema della sicurezza" coinvolga l'intera organizzazione della società;
- formare e sensibilizzare i lavoratori sulle tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- monitorare le interdipendenze tra le attività facenti capo alla società e quelle facenti capo ad altre componenti esterne anche attivando e partecipando alle riunioni di coordinamento;
- consultare con continuità i propri lavoratori e, in particolare, i loro rappresentanti;
- favorire il miglioramento continuo della sicurezza e della prevenzione, anche tramite forme di incentivazione del personale nel caso di raggiungimento degli obiettivi della società;
- controllare, tramite un sistema di monitoraggio, l'attuazione del "sistema della sicurezza" e l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e di sicurezza.

Soggetti attivi della sicurezza sono:

- il datore di lavoro;
- i dirigenti;
- i preposti;
- i lavoratori;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il relativo servizio;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- il Medico Competente.

La società, quale datore di lavoro, rispetta le seguenti misure generali di tutela:

- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio di infortuni o malattia;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per i Dirigenti e i Preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- l'istruzione adeguata ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Il datore di lavoro ed i dirigenti, se presenti, provvedono in particolare a:

- nominare il Medico Competente per provvedere alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D. Lgs. n. 81/2008;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D. Lgs. n. 81/2008, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 D. Lgs. n. 81/2008;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (DVR) anche su supporto informatico, come previsto dall'art. 53, comma 5, affinché il documento sia consultato esclusivamente presso la società nonché consentire al medesimo Rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 (DUVRI) anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza affinché quest'ultimo lo consulti esclusivamente presso la società;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50 D. Lgs. n. 81/2008;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'ente o dell'unità produttiva ed al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro/delegato;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/2008;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I Preposti, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, provvedono a:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi che la Legge pone a loro carico, nonché sull'osservanza delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e individuale messi a disposizione dei lavoratori, informando i loro superiori diretti in caso di persistente inosservanza;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il

posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro/delegato o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 D. Lgs. n. 81/2008.

I Lavoratori sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle loro azioni od omissioni conformemente alla loro formazione, alle istruzioni ricevute ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro/delegato. Essi devono, in particolare, adempiere a quanto disposto nell'art. 20, D. Lgs. n. 81/2008, ovvero:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro/delegato, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro/delegato, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro/delegato, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro/delegato;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro/delegato.

I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono quelli descritti all'art. 33 D. Lgs. n. 81/2008, ovvero:

- l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione interna;
- l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività interne;
- la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/2008;
- il fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 D. Lgs. n. 81/2008.

Al Medico Competente sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli artt. 25, 38, 39, 40 e 41 D. Lgs. n. 81/2008. In particolare, egli:

- collabora con il Datore di Lavoro/delegato e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; collabora alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; collabora all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D. Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- consegna al Datore di Lavoro/delegato, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, da parte del Datore di Lavoro/delegato, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D. Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 D. Lgs. n. 81/2008, al Datore di Lavoro/delegato, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro/delegato ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 81/2008 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello nell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008;
- si astiene dall'effettuare le visite mediche per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente;
- allega gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio, formata secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A del D. Lgs. n. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53;
- sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui all'art. 41, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 esprime per iscritto il giudizio di cui all'art. 41, comma 6, dandone copia al lavoratore e al Datore di

Lavoro/delegato.

5. Procedure specifiche.

La società:

- è dotata di un organigramma della sicurezza e lo mantiene costantemente aggiornato;
- è dotata del Documento di Valutazione Rischi (o "DVR"), che viene aggiornato secondo le scadenze di Legge;
- adotta un approccio basato sulla gestione dei rischi conforme alle normative UNI EN ISO 9001 (per la qualità), UNI EN ISO 14001 (per l'ambiente) e UNI EN ISO 45001 (per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
- è dotata di certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
- ha adottato una politica del sistema integrato di qualità, ambiente e sicurezza;
- è dotata di uno scadenziario attraverso il quale tiene monitorati tutti gli obblighi scaturenti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalle altre normative applicabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre:

- i responsabili dei servizi ed i dipendenti della società sono informati del fatto che devono segnalare tempestivamente all'RSPP gli eventuali infortuni o quasi-infortuni entro 24 ore dal loro accadimento;
- i responsabili dei servizi ed i dipendenti della società sono informati del fatto che devono segnalare tempestivamente all'RSPP l'eventuale denuncia o insorgenza di malattie professionali.

L'RSPP è informato del fatto che:

- a seguito di tali segnalazioni, deve svolgere un'apposita istruttoria interna, finalizzata ad identificare le cause e le responsabilità dell'infortunio, del quasi-infortunio o della malattia professionale, nonché eventuali lacune del "sistema della sicurezza";
- è tenuto a suggerire al datore di lavoro ogni eventuale azione correttiva o migliorativa ritenuta necessaria ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- informa il datore di lavoro delle iniziative correttive assunte in esito all'infortunio o al quasi-infortunio.

Nell'espletamento delle proprie attività, gli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della società, ognuno secondo il proprio ambito di attività e competenza, devono rispettare:

- le previsioni contenute nel "Documento di valutazione dei rischi" redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e nei relativi allegati;
- le previsioni contenute nel "Manuale del sistema di gestione integrato", nonché nelle procedure ed istruzioni operative che compongono il "sistema di gestione integrato";
- i regolamenti, le procedure e le determinazioni dirigenziali eventualmente adottati dalla società;
- ogni altra disposizione comunitaria ovvero di Legge o di regolamento, anche di futura emanazione, eventualmente rilevante ai fini della prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale.

6. Flussi verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza:

- con cadenza almeno annuale, verrà notiziato dall'RSPP circa le revisioni del DVR;
- verrà tempestivamente informato dall'RSPP degli infortuni gravi (intendendosi per tali quelli mortali ovvero quelli che comportino lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 cp);
- con cadenza almeno annuale, verrà informato dall'RSPP circa l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
- riceverà segnalazione tempestiva degli accertamenti eseguiti dalle autorità preposte alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione delle malattie professionali;
- con cadenza almeno annuale, incontrerà l'RSPP, il medico competente, gli RLS e gli eventuali delegati alla gestione della materia di sicurezza oppure acquisirà una relazione riassuntiva sullo stato di implementazione dell'SGSL, sulle criticità rilevate e sulle eventuali azioni correttive programmate e



Valore Città AMCPS Srl

consigliate;

- riceverà copia del verbale delle riunioni previste dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'Organismo di Vigilanza potrà procedere ad acquisizioni documentali o colloqui con il personale della società, sia sulla base delle informazioni ricevute sia per svolgere accertamenti ulteriori.

